



Università degli Studi di Siena  
School of Economics and Management  
piazza S. Francesco, 7-8, 53100 Siena Italy

## Regolamento della prova finale dei corsi di laurea magistrale

a valere dagli appelli di laurea dell'a.a. 2021/2022

### Articolo 1 – Contenuto e obiettivi della prova finale dei corsi di laurea magistrale

1. La prova finale dei corsi di laurea magistrale consiste nella discussione di fronte alla Commissione di laurea di una tesi elaborata dal candidato in modo originale sotto la guida di un relatore.
2. La prova finale deve verificare che il candidato:
  - abbia acquisito una conoscenza avanzata su tematiche proprie del suo corso di studi, che gli consenta di elaborare con autonomia di giudizio idee originali, mediante una comprensione sistematica e criticamente consapevole della letteratura rilevante per la disciplina;
  - nel caso di tesi sperimentale (art. 2, comma 2), abbia capacità di applicare le conoscenze acquisite e di risolvere problemi su tematiche innovative, anche in un contesto interdisciplinare;
  - abbia la capacità di esporre con chiarezza e di argomentare correttamente in forma scritta e orale.
3. I crediti formativi attribuiti alla prova finale sono definiti dai regolamenti didattici di ciascun corso di laurea magistrale.

### Articolo 2 – Tesi di laurea magistrale

1. La tesi rappresenta il risultato di un lavoro di ricerca su un argomento specifico coerente con gli obiettivi formativi propri del corso di studio del candidato, concernente aspetti teorici o applicativi o di natura empirica. L'argomento della tesi non deve essere necessariamente riferito a un insegnamento previsto nel piano di studi del candidato, ma può fare riferimento anche ad altri insegnamenti, ivi compresi quelli svolti all'estero, o ad attività di stage.
2. Sono previste due tipologie di tesi, denominate tesi compilativa e tesi sperimentale. La tesi compilativa richiede al candidato la redazione di una rassegna dello stato degli studi e delle ricerche su un certo argomento. La tesi sperimentale richiede, in aggiunta, che il candidato articoli idee innovative o porti dei risultati nuovi sullo stesso argomento.
3. La tesi può essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese, d'accordo con il relatore. La tesi deve essere redatta in inglese per i candidati dei corsi di laurea magistrale insegnati in lingua inglese.
4. La tesi deve essere preceduta da un *abstract* scritto in lingua inglese. Per il corso di laurea magistrale in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari l'*abstract* deve essere redatto anche in una seconda lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano, a scelta dello studente.

### Articolo 3 – Regole antiplagio

1. La tesi deve essere il frutto del lavoro personale dello studente, secondo quanto previsto dall'art. 25 dal Codice Etico dell'Università di Siena. Il docente relatore della tesi ha la responsabilità di verificare l'originalità dell'elaborato.
2. In caso di gravi violazioni, lo studente non sarà ammesso all'esame finale, fatte salve le eventuali altre sanzioni stabilite dalla normativa di Ateneo.

### Articolo 4 – Requisiti per l'ammissione alla prova finale

1. Per discutere la tesi dinanzi alla Commissione il candidato deve aver conseguito e registrato integralmente, entro i termini previsti dal calendario didattico, tutti i crediti formativi previsti dal suo piano di studi, al netto di quelli relativi alla prova finale; deve altresì avere presentato la domanda di laurea e depositato la tesi entro i termini fissati dal calendario didattico.

2. Entro venti giorni prima della discussione della tesi, il candidato deve consegnare una copia della tesi nel formato e con le modalità che saranno di volta in volta pubblicate.
3. Qualora lo studente non adempia all'obbligo di consegna della tesi o adempia in ritardo rispetto al termine previsto al comma precedente, la discussione non potrà essere svolta e la prova finale sarà rinviata alla prima data utile, possibilmente nella stessa sessione, sentite le disponibilità del relatore, del correlatore e del controrelatore, se nominato. La nuova data della prova finale sarà decisa su disposizione del Direttore del Dipartimento competente della nomina della Commissione di laurea.

## Articolo 5 – Voto di laurea e valutazione della prova finale

1. Il voto di laurea è espresso in 110 (centodecimi), qualunque sia il numero dei componenti la Commissione di laurea magistrale. Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a 66 (sessantasei), con giudizio non negativo assegnato alla tesi e alla sua discussione.
2. Il voto di laurea si ottiene come somma tra:
  - a) la media, espressa in centodecimi, ponderata per i crediti, degli esami di profitto previsti nel piano di studi della laurea magistrale;
  - b) un punto premiale, nel caso la tesi venga discussa entro la sessione di laurea di ottobre secondo anno di iscrizione;
  - c) il voto assegnato alla tesi e alla sua discussione, compreso fra zero e 4 punti per le tesi compilative, fra zero e 8 punti per le tesi sperimentali.

Il risultato della somma è arrotondato per difetto se la parte decimale è minore di 0,5, per eccesso se è maggiore o uguale. Se la somma è pari almeno a 111, su proposta del relatore presentata secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la Commissione all'unanimità può attribuire la lode alle tesi sperimentali. L'arrotondamento del voto finale è fatto per difetto se la parte decimale è minore di 0,5, per eccesso se è maggiore.

3. Qualora il relatore di una tesi sperimentale intenda proporre la lode dovrà trasmettere all'Ufficio studenti e didattica entro il termine di deposito della tesi da parte del candidato di cui all'art. 4, comma 1, una lettera indirizzata al Direttore del Dipartimento di afferenza, contenente dettagliate motivazioni di merito scientifico della proposta di lode. Sarà considerata irrilevante una lettera di motivazione della proposta di lode trasmessa dal relatore oltre il termine previsto per il deposito della tesi da parte del candidato: in tal caso, pertanto, la Commissione non potrà attribuire la lode.
4. Il punteggio di merito attribuito alla prova finale terrà conto, in particolare, del livello di approfondimento teorico, dell'abilità dimostrata dal candidato nell'utilizzo di metodologie quantitative adeguate all'obiettivo della ricerca, dell'efficacia delle analisi empiriche svolte, dell'originalità delle argomentazioni proposte e dell'efficacia della discussione.
5. Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al precedente comma 2, punto a), alla votazione 30 e lode viene attribuito valore pari a 31. Sono esclusi dal calcolo della media gli esami e le attività formative incluse nella categoria "ulteriori attività formative" (abilità linguistiche, informatiche, ...) nonché gli esami svolti in sovrannumero, ferme restando le specificità previste nei regolamenti dei singoli corsi di studio.

## Articolo 6 – Assegnazione della tesi e relatore

1. La tesi è assegnata su un argomento scelto dallo studente, d'intesa con il relatore, che ne segue l'elaborazione, ed è inquadrata fin dall'assegnazione come compilativa o sperimentale. Il relatore assume l'impegno a seguire la tesi di laurea assegnata anche in caso di passaggio ad altro insegnamento. In caso di trasferimento ad altro Ateneo, qualora il docente non sia disponibile a continuare a seguire la tesi, il Direttore del Dipartimento di afferenza provvede alla nomina di un altro relatore.
2. Lo studente può chiedere la tesi solo dopo aver ottenuto almeno 72 crediti. Il comitato per la didattica può concedere una deroga su richiesta motivata dello studente, nel caso di tesi che prevedano attività da svolgersi durante periodi di mobilità internazionale.

3. Qualora la tesi preveda lo svolgimento di attività durante un periodo di mobilità internazionale (Erasmus o di altro tipo), lo studente dovrà presentare richiesta in tale senso al comitato per la didattica, allegando la documentazione indicata nell'apposita pagina del sito della SEM.
4. Ciascun docente deve essere disponibile ad assegnare per ogni anno accademico un numero minimo di tesi secondo quanto stabilito dal Regolamento del Dipartimento di afferenza.
5. Per garantire la qualità della supervisione delle tesi di laurea magistrale, il Regolamento del Dipartimento di afferenza potrà stabilire altresì il numero massimo di tesi di laurea magistrale che ciascun docente può accettare come relatore per ogni anno accademico, eventualmente distinguendo fra tesi compilative e tesi sperimentali.
6. La tesi di laurea magistrale è di norma inquadrata in uno degli insegnamenti del piano di studio dello studente e nel relativo s.s.d. ed è svolta sotto la supervisione del docente cui è stato assegnato l'insegnamento nell'anno accademico in corso o in anno accademico precedente.

Su richiesta motivata dello studente, valutandone la coerenza con l'offerta formativa, il Comitato per la didattica può autorizzare lo svolgimento di una tesi non inquadrata in un insegnamento nel piano di studi dello studente, sotto la supervisione di un docente strutturato dell'Università di Siena o che sia o sia stato assegnatario di insegnamento nella Scuola di Economia e Management; in questo caso, la tesi sarà inquadrata nel s.s.d. del relatore. L'eventuale diniego di autorizzazione da parte del comitato deve essere motivato.

Un docente a contratto può svolgere il ruolo di relatore soltanto entro la conclusione del contratto medesimo.

7. Qualora, per gravi motivi, il relatore sia impossibilitato a partecipare alla Commissione della prova finale, dovrà chiedere al Direttore del Dipartimento competente della nomina della Commissione di essere sostituito, indicando il nome di un docente disponibile ad assumere il ruolo di relatore nella discussione della tesi. Il nuovo relatore sarà nominato su disposizione del Direttore del Dipartimento competente, sentito, se del caso, il Direttore del Dipartimento di afferenza del relatore. Se il relatore, per gravi motivi, non avesse la possibilità di proporre un sostituto, la proposta del sostituto competerà al Direttore del Dipartimento di afferenza. Nella proposta si dovrà tener conto sia dell'esigenza di una corretta valutazione della tesi di laurea sia della necessità di minimizzare il ritardo dei tempi di laurea dello studente.

## Articolo 7 – Commissione della prova finale

1. Almeno un mese prima del completamento della tesi, e comunque entro la scadenza prevista dal calendario didattico, il relatore comunica all'Ufficio studenti e didattica il nome del correlatore, che dovrà visionare la tesi prima della sua presentazione per la discussione. Possono svolgere la funzione di correlatore docenti di ruolo e a contratto, anche di altre Università, assegnisti e cultori della materia nonché esperti non accademici, purché di riconosciuta qualificazione sull'argomento della tesi.  
Nel caso in cui il relatore non sia un docente di ruolo della Scuola di Economia e Management, dovranno esserlo il correlatore e l'eventuale controrelatore.
2. Qualora la media degli esami di profitto del candidato che discute una tesi sperimentale sia superiore a 99 (equivalente a 27/30), il Direttore del Dipartimento titolare nomina un controrelatore scelto fra i docenti di ruolo e a contratto afferenti al Dipartimento secondo criteri di competenza scientifica sull'argomento oggetto della tesi, tenendo altresì conto dell'esigenza di rispettare – nei limiti del possibile – un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti. Per i corsi di studio di cui i due Dipartimenti sono contitolari, la nomina del controrelatore, scelto fra i docenti afferenti ai due Dipartimenti secondo criteri di competenza scientifica sull'argomento oggetto della tesi, è fatta dal Direttore del Dipartimento di riferimento.
3. La Commissione della prova finale dei corsi di laurea magistrale è nominata dal Direttore del Dipartimento titolare del corso di studi e, per i corsi di studio in contitolarità, dal Direttore del Dipartimento di riferimento. Nella composizione della Commissione si dovrà rispettare il criterio di un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti.
4. La Commissione è presieduta da un professore di ruolo ed è costituita da docenti di ruolo e a contratto nonché assegnisti, cultori della materia ed esperti non accademici a cui siano state assegnate le funzioni di correlatore, a norma del precedente comma 1.
5. La Commissione è costituita da un minimo di 5 (cinque) commissari.

6. È dovere dei docenti essere presenti puntualmente nelle Commissioni delle prove finali in cui sono stati nominati e/o in cui debbano partecipare in qualità di relatori, correlatori o controrelatori.
7. In caso di assenza del relatore (o del suo sostituto, nominato secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6), la discussione della tesi non potrà essere svolta e la prova finale sarà rinviata ad altra data, possibilmente nella stessa sessione o in una sessione speciale appositamente convocata, sentito lo studente e i docenti interessati. La data sarà fissata dal Direttore del Dipartimento competente, se del caso sentito il Direttore del Dipartimento cui afferisce il relatore.
8. In caso d'impossibilità da parte del correlatore e/o dell'eventuale controrelatore a partecipare alla Commissione di laurea, essi sono tenuti a inviare al relatore e al presidente della Commissione un'analitica relazione scritta, da cui risultino il motivato giudizio sulla tesi e il punteggio proposto. Tale relazione dovrà essere resa disponibile alla commissione d'esame. In mancanza di tale relazione, o qualora essa sia giudicata dal presidente della Commissione non sufficientemente analitica e motivata per la formulazione del giudizio, la discussione della tesi non potrà essere svolta e la prova finale sarà rinviata alla prima data utile, possibilmente nella stessa sessione o in una sessione appositamente convocata, sentito lo studente e i docenti interessati. La data sarà fissata su disposizione del Direttore del Dipartimento competente, se del caso sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza del relatore.

### **Articolo 8 – Modalità di svolgimento della discussione**

1. L'utilizzazione dei supporti didattici disponibili per la discussione della tesi è consentita solo se ritenuta strettamente necessaria dal relatore ai fini della valutazione.

### **Articolo 9 – Verifica del carico di lavoro dei docenti**

1. Annualmente ed a conclusione dell'ultima sessione delle prove finali delle lauree magistrali di ciascun anno accademico dovrà essere reso pubblico, a cura delle Segreterie Didattiche dei due Dipartimenti, un elenco dal quale risulti il numero complessivo di tesi delle quali ciascun docente ad essi afferente sia stato relatore, correlatore, controrelatore e membro delle commissioni di laurea.